CAMERA DEI DEPUTATI N. 3748-3671-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 novembre 1982 (Stampato n. 2041)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(SIGNORILE)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 novembre 1982

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terre-	È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terre-

NOTA: Testo approvato dalla Commissione Lavori pubblici nella seduta del 18 novembre 1982. Il relatore Giuseppe Fornasari è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta del 17 novembre 1982.

moto del novembre 1980 e del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:	moto del novembre 1980 e del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:	*Identico.*
al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982 »;	
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	*Identico.*
« I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.	
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti »;	
dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:	*Identico.*
« ART. 3-*bis*. — Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980 »;	
« ART. 3-*ter*. — Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati »;	*Identico.*
« ART. 3-*quater*. — Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei la-	*Identico.*

vori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma »;

« ART. 3-*quinquies*. — Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire dieci milioni.

« *Art. 3-quinquies*. — Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire dieci milioni.

Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.

« ART. 3-*sexies*. — Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni »;

Identico.

« ART. 3-*septies*. — Le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della conformità urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo »;

Identico.

« ART. 3-*octies*. — I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile »;

Identico.

« ART. 3-*nonies*. — Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 »;

Identico.

« ART. 3-*decies*. — L'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è sostituito dal seguente:

" Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile " »;

Identico.

« ART. 3-*undecies*. — Per la sistemazione delle famiglie delle province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee.

Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile »;

Identico.

« ART. 3-*duodecies* — Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,

Identico.

nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1985 »;	
« *Art. 3-ter decies.* — Le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ».	*Identico.*
	Art. 3-quater decies. — Il ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 272 del 2 ottobre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

Articolo 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.